Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

PROPONENTE	*ORDINE DI SCUOLA*	*OGGETTO*
BARILE Daniela	Docente Scuola 2° grado	Annullamento trasferimento e permanenza provincia di Lecce

Amministrazione convenuta : ***USR Puglia / Ufficio VI° - A.T. per la Provincia di Lecce***

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro ***DIECI GIORNI*** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 17/09/2015

Il Dirigente
Prof. Vincenzo NICOLI'

Funzionario responsabile : Dott. Giuseppe Mirenda
☎ 0832/235297 *e-mail : giuseppe.mirenda.le@istruzione.it*

USR PUGLIA Ufficio VI
Via Cicolella n. 11
LECCE

pec: **usple@postacert.istruzione.it**

Oggetto: **Tentativo di conciliazione.**

La sottoscritta Barile Daniela nata a [redacted] e residente in [redacted], con la presente istanza

CHIEDE,

che, nel rispetto della Legge 107/2015 e ferme restando, sia la decorrenza giuridica (a partire dal 01.09.2015) che la decorrenza economica (a partire dal 01.07.2016) del contratto a tempo indeterminato, si proceda, in suo favore, all'**annullamento del trasferimento nella provincia di Padova, con permanenza nella provincia di Lecce o di altra provincia della regione Puglia, nel rispetto della propria preferenza espressa per le prime cinque province elencate nella domanda di richiesta di assunzione presentata il 14.08.2015.**

In subordine,

CHIEDE

di essere riammessa alla fase "A" e, di conseguenza, nominata a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2015, previa revoca del provvedimento di nomina delle docenti **Casciaro Iside, Occhilupo Katia** e **Caporusso Annalisa, avendo queste illegittimamente sopravanzato** la sottoscritta nella GaE del sostegno per la scuola primaria nella provincia di Lecce.

- Precisa, al riguardo, di aver ottenuto un incarico a tempo determinato per l'A. S. 2015/2016 c/o l'Istituto Comprensivo "Alighieri Diaz" di Lecce, con decorrenza dal 03.09.2015 al 30.06.2016.
- La richiesta di cui alla presente istanza è dunque motivata dal fatto che la sottoscritta (posizionata 42ª nella GaE per il sostegno per la scuola primaria nella provincia di Lecce), pur rientrando tra le nomine della fase "A" per la suddetta provincia, pur computandosi il cumulo di n. 46 posti disponibili per le fasi "Zero" ed "A" riportati nella delibera n. 7166 del 24.08.2015, non ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato. Si è verificato infatti che, per la copertura dei suddetti posti vacanti, siano stati conferiti solo 45 incarichi nella provincia di Lecce: di questi, n.40 appartenenti alla GaE, n.2 appartenenti al concorso 2012 e n.3 in favore di supposti beneficiari della legge 68/99. In tal modo però sono state di fatto escluse, pur rientrando nella fase "A", le posizioni a partire dalla 41ª alla 44ª, lasciandosi inoltre n. 1 posto non assegnato.
- A seguito del conferimento delle nomine delle docenti **Casciaro Iside** (97ª), **Occhilupo Katia** (101ª) e **Caporusso Annalisa** (120ª) reperite dalla graduatoria del sostegno per la scuola primaria nella provincia di Lecce, queste hanno potuto beneficiare della legge 68/99 applicabile -(in via dubitativa)- alla graduatoria dei posti comuni, nell'ambito della quale sono rispettivamente collocate alla 135ª, 174ª e 574ª posizione (vedi delibera 6869 del 05.08.15): in dipendenza di tanto la sottoscritta è stata dunque esclusa dalla fase "A" e retrocessa alla fase "B".
- Evidenzia, altresì, che i docenti collocati dalla 35ª alla 42ª posizione della GaE possiedono a tutt'oggi il medesimo punteggio di 87 punti, maturati in conseguenza dei titoli in loro possesso già alla data di pubblicazione della stessa GaE, avvenuta prima del triennio 2014/2017.
- Resta inteso che la sottoscritta poteva ritenersi a giusta ragione ben sicura di ottenere la nomina di assunzione, dal momento che rientrava a pieno titolo nella fase "A", essendo munita dello stesso punteggio in graduatoria delle docenti dalla 35ª alla 40ª già nominate, nonché della priorità rispetto alle tre docenti beneficiarie della legge 68/99.
- Invece l'USP di Lecce ha deliberatamente contravvenuto al comma 96/b della legge 107/2015, il quale prevede l'assunzione a tempo indeterminato del 50% dei docenti in base all'ordine cronologico della GaE, in virtù esclusivamente di "**Punteggio e con i titoli di preferenza e**

Daniela Barile

Caporusso Annalisa (120ª) reperite dalla graduatoria del [illegible]

precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle GaE avvenuto per il triennio 2014/2017".

- Al contrario il beneficio della legge 68/99 non va considerato come titolo di preferenza e precedenza, bensì come conseguenza di [redacted], il cui diritto di precedenza è attuabile soltanto in una fase concorsuale e non in quella delle investiture di ruolo. Non a caso la posizione delle candidate che ne hanno beneficiato nelle GaE del sostegno per la scuola primaria nella provincia di Lecce è decisamente più arretrata rispetto a quella della sottoscritta, mentre - addirittura- la docente **Caporusso Annalisa** risulta possedere anche un punteggio inferiore alla odierna istante (84). La loro convocazione, in altri termini, era destinata alle riserve del posto comune e non di certo tra i posti del sostegno; purtuttavia sono state inserite di diritto nella GaE del sostegno, sicché la loro riserva è divenuta diritto di priorità. Ad colorandum, va pure considerato che la legge 68/99, come ben noto, reca disposizioni riservate ai [redacted], sicché la scrivente è indotta a domandarsi, avendo avuto modo di conoscere le assegnatarie, quale possa essere [redacted], atteso che almeno all'apparenza, non manifestano alcun deficit (Delibere 6881 del 03.08.2015 e 6968 del 05.08.2015).
- La denunciata difformità di trattamento nei confronti della scrivente, oltre a creare disparità di trattamento rispetto alle altre docenti che la precedono con pari punteggio (87), ha causato un evidente danno esistenziale e morale, esponendola alla possibilità di un trasferimento in un'altra provincia del nord Italia: rischio che si è concretizzato il 02.09.2015, quando ha ricevuto il conferimento in ruolo nella provincia di Padova, in relazione al quale formula appunto istanza di annullamento del trasferimento, ma non di certo della nomina a tempo indeterminato.
- La sottoscritta è obbligata ad accettare tale trasferimento entro il giorno 11.09.2015 in maniera, evidentemente, forzata, in quanto – come ben noto- la legge 107/2015 in maniera incostituzionale e antidemocratica non lascia alternative di scelta, oltre a non fornire alcuna informazione utile sulle scelte e sulle procedure di assegnazione delle province per le fasi "B" e "C" né prima e né durante le fasi attuative delle stesse. La legge 107/2015, infatti, impone delle decisioni unilaterali ed obbligate ai docenti assunti con le fasi "B" e "C", per ciò che riguarda le province di assegnazione, diversamente da quanto avvenuto per le fasi "Zero e "A", durante le quali i candidati sono invece rimasti nelle rispettive province di appartenenza delle GaE per il triennio 2014/2017: simile condotta, a parere della istante, costituisce modifica delle regole in corso d'opera, per lo stravolgimento delle graduatorie del triennio 2014/2017, nelle province dove sono ancora operanti.
- La sottoscritta, infine, difficilmente potrà dar corso al trasferimento. Invero, vi ostano motivi di [redacted], legati ad una [redacted] durante la permanenza nella città di Ferrara, nel corso triennio 2011/2014, durante il quale ha svolto tre incarichi annuali nelle scuole cittadine. Non è casuale che l'odierna istante, pur essendo residente in un paese della provincia di Bari, abbia scelto per il triennio 2014/2017 una città collocata ancora più a sud, caratterizzato da clima mite e adatto a [redacted], pur nella consapevolezza che tale scelta le avrebbe precluso un posto di ruolo nella provincia di Ferrara già dall'A. S. 2014/2015, a seguito dell'esaurimento della graduatoria in cui era inserita (documentazione medica in possesso della sottoscritta ed esibibile a richiesta).
- In ragione di quanto innanzi si insiste nella istanza di conciliazione rivolta, riservando, per il caso negativo, ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti lesi.

Ruvo di Puglia, 08 settembre '15
Daniela Barile

Daniela Barile